

Scissione con scorporo anche in società esistenti

Operazioni straordinarie

Il Dlgs 88 non limita il perimetro di applicazione alla costituzione di newco

Possibile l'attribuzione dell'intero patrimonio a una o più beneficiarie

Angelo Busani

Il Dlgs 88/2025, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 23 giugno, contiene correzioni – in vigore dall'8 luglio prossimo – alla normativa sulle operazioni di trasformazione, fusione e scissione transfrontaliera, introdotta nel Dlgs 19/2023, e alle norme del Codice civile in tema di scissione con scorporo.

Sulle operazioni transfrontaliere, le novità sono di dettaglio, seppur comunque importanti, in quanto chiariscono o semplificano il procedimento da svolgere, alla luce delle prime esperienze pratiche effettuate e dei principi interpretativi elaborati dalla dottrina professionale. In particolare, sono specificati i documenti occorrenti per dimostrare i debiti verso enti pubblici gravanti sulle società italiane che emigrano ed è chiarita la procedura delle operazioni «internazionali» (quelle cui partecipano società non-Ue) rispetto a quella delle operazioni «transfrontaliere», vale a dire intra-Ue.

Più consistenti e interessanti sono invece le modifiche in tema di scissione domestica mediante scor-

poro. La norma attualmente in vigore ha suscitato perplessità poiché sembra limitare lo scorporo ai casi in cui:

① la società scissa, continuando la sua attività, assegni solo una parte del suo patrimonio alla società beneficiaria; e, quindi, restava il dubbio se lo scorporo potesse essere effettuato attribuendo alla beneficiaria tutto il patrimonio della scissa;

② la società scissa effettuasse l'assegnazione dei suoi asset a una società di nuova costituzione e, quindi, restava il dubbio se lo scorporo potesse essere effettuato con assegnazione di patrimonio dalla società scorporante a favore di una società già esistente.

Il Dlgs 88/2025 anzitutto dispone che la scissione mediante scorporo può essere effettuata anche con l'attribuzione dell'intero patrimonio della società scorporata (e cioè della totalità dei suoi elementi attivi e passivi) a favore di una o più società be-

neficiarie, contro assegnazione alla società scissa delle azioni o quote emesse dalla società beneficiaria a fronte dell'apporto ricevuto.

Differentemente rispetto alla scissione totale (caso nel quale la società scissa si estingue), nell'operazione di scorporo totale la società scorporata evidentemente continua la sua esistenza, seppur modificando il suo oggetto sociale (a meno che già non sia una holding): diventa infatti una società che, post scissione, ha un patrimonio composto dalla sola partecipazione al capitale sociale (in tutto o in parte, a seconda dei casi) delle società beneficiarie dello scorporo.

La seconda importante modifica è il riconoscimento che non v'è ragione di limitare l'ammissibilità dello scorporo alla costituzione di una o più nuove società. Infatti, stabilito che lo scorporo, come particolare forma di scissione, ha il suo elemento di specialità nell'assegnazione delle azioni o quote della società beneficiaria alla società scissa stessa (e non ai soci della scissa, come accade nella scissione «ordinaria»), non ha alcun senso precludere la percorribilità dell'operazione di scorporo al solo caso che si costituisca una newco.

È chiaro infine che se lo scorporo è effettuato in una società preesistente e si pone un tema di concambio (ad esempio: la beneficiaria non è interamente partecipata dalla scissa), le semplificazioni procedurali – come la redazione della relazione di congruità – previste per lo scorporo in una newco non si possono applicare, in quanto quest'ultima è organizzata come un'operazione che, per sua stessa natura, non pone un tema di concambio.

IN SINTESI

L'impostazione

Il Dlgs 88/2025 in vigore dall'8 luglio sancisce che non c'è ragione di limitare l'ammissibilità dello scorporo alla costituzione di una o più nuove società. Infatti, stabilito che lo scorporo ha il suo elemento di specialità nell'assegnazione delle azioni o quote della società beneficiaria alla società scissa stessa, non ha alcun senso precludere la percorribilità alla sola costituzione di newco